



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E FOGLIO CONDIZIONI A VALENZA CONTRATTUALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA, AI SENSI DEL D.P.R. DEL 22 OTTOBRE 2001 N. 462, ED ESECUZIONE DI VISITE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI ED IN USO, AI SENSI DELL'ART. 13 DPR 162/99 E S.M.I. PER IL PERIODO 2026-2030. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B del D.Lgs. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL.
CPV: 71630000-3

PREMESSA

Il presente capitolato d'oneri e foglio condizioni disciplina le condizioni contrattuali tra il **Comune di Vigevano** di seguito denominato "*Committente*" e l'operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato "*Prestatore*") per l'affidamento in oggetto, e dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e restituito tramite portale SINTEL ai sensi del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Al presente capitolato prestazionale - foglio condizioni si attribuisce valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di trasmissione della determina di aggiudicazione definitiva ed attestazione dell'efficacia.

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione del presente foglio condizioni avente valenza contrattuale tra le parti, unitamente all'offerta presentata e alla documentazione afferente la procedura di affidamento in oggetto.

La Ditta/Impresa, se previsto dalla normativa e dalla fattispecie dell'appalto, dovrà presentare il crono programma e, se previsto, il POS prima della fase di avvio dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 15 (Responsabile unico del Progetto) del D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii., il Responsabile del Progetto (RUP) è: Ing. Carlo Alberto Aniassi giusta nomina prot. 51779 del 12/06/2026.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di "Verifiche degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462, ed Esecuzione di visite periodiche agli impianti elevatori degli stabili comunali ed in uso ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. per il periodo 2026-2030".

▪ PRESTAZIONE PREVALENTE/PRINCIPALE: CPV: 71630000-3.

Le attività oggetto del presente affidamento riguardano lo svolgimento, **per le annualità 2026, 2028 e 2030**, di tutte le attività necessarie alle verifiche periodiche sugli impianti a servizio degli edifici comunali in genere come di seguito definite:

- a. VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA secondo i disposti del D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462;
- b. VISITE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI ED IN USO ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2017;

-:/segue/-



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

A. VERIFICHE DI TERRA

Rif. D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462

N°	Indirizzo impianto	Verifica	Potenza [kVA-kW]
1	Arcobaleno+ De omini V.le Sforza, 5	Impianto di terra IT001E04176514	43,80
2	Giardino Via Treves	Impianto di terra IT001E04176751	43,80
3	Gioia Via Togliatti, 54	Impianto di terra IT001E04161470	43,80
4	Trottola Via B. d'Este, 9	Impianto di terra IT001E04176425	43,80
5	Cocconi Cervi V.le B. d'Este	Impianto di terra IT001E04176410	25
6	Cararola Via Cararola	Impianto di terra IT001E04161537	15
7	Rina Bianchi Via Togliatti, 52	Impianto di terra IT001E04176589	15
8	Cesare Corsico+ Gusberti V.le Libertà', 44	Impianto di terra IT001E04176662	43,80
9	Santa Maria delle Vigne Via S. Maria n. 56	Impianto di terra IT001E04161543	25
10	Boschetti Alberti Via Arona, 14	Impianto di terra IT001E04176415	15
11	Pistoia Mastronardi Via Gravellona, 98	Impianto di terra IT001E04176634	10
12	Anna Botto Via S. Maria n. 56	Impianto di terra IT001E04161512	25
13	Ada Negri Via Gravellona – Fraz. Piccolini	Impianto di terra IT001E04176762	10
14	Don Milani Via Mondetti	Impianto di terra IT001E04176795	32
15	Regina Margherita Piazza Vittorio Veneto	Impianto di terra IT001E04176535	32
16	Vidari Via Diaz	Impianto di terra IT001E04176440	55,50
17	G.B. Ricci Via Beccaria	Impianto di terra IT001E04176598	80
18	De Amicis Viale Libertà	Impianto di terra IT001E04161489	41
19	Vittorio Ramella Via Anna Botto	Impianto di terra IT001E04176419	32
20	Marazzani Via Gramsci	Impianto di terra IT001E04176766	15



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

N°	Indirizzo impianto	Verifica	Potenza [kVA-kW]
21	Robecchi + Pala Bonomi Viale Libertà	Impianto di terra IT001E04176657	75
22	Besozzi Viale dei Mille	Impianto di terra IT001E16319333	80
23	Bramante Via Valletta Fogliano	Impianto di terra IT001E04161472	40
24	Bussi Via Decembrio	IT001E04161545	20
25	Campo Masera Via Buccella n. 17	IT001E04176473	15
26	Campo de Rosa Via De Rosa	IT001E04176583	83
27	Palestra Marazzani Via Gramsci	IT001E04176758	8
28	Palazzo Comunale Corso Vittorio Emanuele II	IT001E04184927 (1°P-Uff personale)	24
28		IT001E04176720 (Cantina vic. Roveti)	35
30		IT001E04176468 (2°P-Uff. Tecnico)	12
31	Palazzo Esposizioni –Piazza Calzolaio d'Italia	IT001E04161549	125
32	Caserma VV.F. Via Trieste	IT001E196968491	25
33	Biblioteca Civica Corso Cavour	IT001E04161554	35
34	Parco Longo Via Piemonte	IT001E04176724	67
35	ARCHIVIO STORICO Via Merula	IT001E04161476	138
36	POLIZIA LOCALE Via San Giacomo	IT001E04176714	130
37	CAVALLERIZZA	IT001E04161485	20
38	1-2a SCUDERIA+ MUSEI+ CORTILE +MASCALCIA - Cortile Castello	IT001E04161479	49
39	CASTELLO – MASCHIO	IT001E18345524	20
40		IT001E17750696	95



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

N°	Indirizzo impianto	Verifica	Potenza [kVA-kW]
41		IT001E17750694	40
42	TEATRO CAGNONI	IT001E04176787	150
43	SPAZIO NEUTRO - Via Oroboni 32	IT001E04176702	5
44		IT001E12019332	6
45	PIANO DI ZONA – Via Pisani	IT001E16361570	30
46	UFFICI CIMITERIALI c/o CIMITERO URBANO – Viale del Cimitero, 1	IT001E19762781	22
47		IT001E04176684	27,50
48	Ex scuola Elementare Frazione Sforzesca	IT001E04161510	11,00
49	Magazzino Comunale via Martiri delle Foibe 23	IT001E15091520	11,00
50	Circolab	IT00115610001	25,00
51	Palestra Carducci	IT001E12172542	300,00 (MT)
52	Stadio Comunale	IT001E129897783	65,00
53	Nuova scuola materna fraz. Piccolini	In fase di assegnazione	30,00

Le attività consisteranno generalmente in:

A.1 Analisi della documentazione:

- analisi della documentazione tecnica, disponibile presso gli Uffici Comunali, ai fini dell'organizzazione delle verifiche e della valutazione dei risultati delle misure.

A.2 Verifica tecnica dell'impianto di terra ai fini della protezione dai contatti indiretti:

Esame a vista

- presenza e corretta taratura dei dispositivi di sezionamento e protezione;
- identificazione dei dispersori e dei collegamenti equipotenziali principali;
- stato di conservazione delle giunzioni sull'impianto di terra ed integrità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- idoneità delle connessioni e sezioni dei conduttori di protezione ed equipotenziali.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Verifiche strumentali (mediante strumentazione tarata e riferita a campioni primari)

Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali:

- tra i dispersori ed i relativi collettori di terra;
- tra i vari collettori di terra;
- tra le masse ed i collettori di terra;
- tra le masse estranee ed i collettori di terra;

Misurazione della resistenza di terra

- misura tramite metodo volt-amperometrico o semplificato.

Misurazione dell'impedenza dell'anello di guasto (se necessaria)

- misura dell'impedenza dell'anello di guasto; la misura viene effettuata nei punti in cui presumibilmente l'impedenza è più elevata (parte terminale dei circuiti); sono esclusi tutti i circuiti protetti da interruttore differenziale.

Verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali

- verifica del corretto funzionamento al passaggio della corrente nominale di intervento.

Misure di passo e contatto (se necessarie)

- sono necessarie solo nel caso in cui la tensione totale di terra negli impianti alimentati in AT (calcolata dopo aver misurato la resistenza di terra) risulti superiore al limite massimo consentito dalla norma.

A.3 Redazione del verbale di verifica

Gli elaborati saranno presentati all'affidatario in n° 1 copia cartacea e in n° 1 copia su supporto informatico, in formato di sola lettura (pdf o equivalente) e firmato digitalmente.

B. VISITE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI ED IN USO

Riferimento: articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.162 del 1999 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2017;

Gli impianti da sottoporre a verifica sono i seguenti:

-./segue/:-



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

INDIRIZZO	FERMATE	PORTATA
ASILO NIDO GIOIA – C.SO TOGLIATTI (ASCENSORE)	2	475
ASILO NIDO GIOIA – C.SO TOGLIATTI (MONTAVIVANDE)	2	80
ASILO NIDO GUSBERTI – V.LE LIBERTA' (MONTAVIVANDE)	2	24
SC. MATERNA E ASILO DE OMINI – V.LE SFORZA (PIATT.ELEV.)	3	250
SC. MATERNA E ASILO DE OMINI – V.LE SFORZA (MONTAVIVANDE)	2	24
SCUOLA ELEMENTARE VIDARI – VIA DIAZ (ASCENSORE)	4	920
SCUOLA ELEMENTARE VIDARI – VIA DIAZ (PIATT. ELEV.)	2	250
SCUOLA ELEM.REGINA MARGHERITA – P.ZZA VITTORIO VENETO (ASCENSORE)	3	860
SCUOLA ELEM. DE AMICIS – V.LE LIBERTA' (ASCENSORE)	3	630
SCUOLA ELEM. RAMELLA – VIA BATTU' (PIATT. ELEV.)	3	250
SCUOLA ELEM. "ADA NEGRI" – VIA GRAVELLONA – FRAZ. PICCOLINI (PIATT. ELEV.)	2	250
SCUOLA MEDIA ROBECCHI – V.LE LIBERTA' (ASCENSORE)	6	930
SCUOLA MEDIA ROBECCHI – V.LE LIBERTA' (ASCENSORE)	6	930
SC. MEDIA BRAMANTE – VIA VALLETTA FOGLIANO (PIATT.ELEV.)	2	250
SC. MEDIA BUSSI – VIA DECEMBRIO (PIATT.ELEV.)	2	250
SC. MEDIA BESOZZI – VIA BERNARDINO GIUSTO (ASCENSORE)	4	900
SC. MEDIA BESOZZI – PALESTRA - VIA BERNARDINO GIUSTO (ASCENSORE)	3	1050
CIVICO TEATRO CAGNONI – C.SO VITTORIO EMANUELE II (ASCENSORE)	6	900
MUNICIPIO – C.SO VITTORIO EMANUELE II (ASCENSORE)	3	860
MUNICIPIO – C.SO VITTORIO EMANUELE II (UFF.TECN.) (ASCENSORE)	3	250
PALAZZO ESPOSIZIONI – P.ZZA CALZOLAIO D'ITALIA (ASCENSORE)	3	860
BIBLIOTECA CIVICA – C.SO CAVOUR (ASCENSORE)	3	850
BIBLIOTECA CIVICA – C.SO CAVOUR (MONTALIBRI)	3	250
ARCHIVIO STORICO – VIA MERULA (ASCENSORE)	2	900
ARCHIVIO STORICO – VIA MERULA (MONTALIBRI)	1	50
MUSEO DELLA CALZATURA – CASTELLO SFORZESCO (ASCENSORE)	2	630
MASCHIO DEL CASTELLO SFORZESCO (ASCENSORE)	5	860
COMANDO VIGILI URBANI – VIA S. GIACOMO (ASCENSORE)	3	630
COMANDO VIGILI URBANI – VIA S. GIACOMO (PIATT.ELEV.)	2	300
UFFICIO CASE POPOLARI – VIA PISANI (PIATT.ELEV.)	2	300
CIRCOLAB	2	630

Il Circolab richiede una verifica straordinaria per sostituzione recente quadro elettrico

-./segue/:-



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

INDIRIZZO	FERMATE	PORTATA
ALLOGGI POPOLARI – VIA CUSAGO (ASCENSORE)	5	325
ALLOGGI POPOLARI – VIA CUSAGO (ASCENSORE)	5	325
ALLOGGI POPOLARI – VIA GRIONA (ASCENSORE)	4	325
ALLOGGI POPOLARI – VIA MORSELLA (ASCENSORE)	3	630
ALLOGGI POPOLARI – STRADA SAN MARCO (ASCENSORE)	3	450
ALLOGGI POPOLARI – VIA RAFFAELLO (ASCENSORE)	3	480
ALLOGGI POPOLARI – VIA BRIGATE PARTIGIANE (ASCENSORE)	3	480
ALLOGGI POPOLARI – VIA BRIGATE PARTIGIANE (ASCENSORE)	3	480

Le attività consisteranno generalmente in:

B.1 Analisi della documentazione:

- analisi della documentazione tecnica, disponibile presso gli uffici comunali, ai fini dell'organizzazione delle verifiche e della valutazione dei singoli impianti.

B.2 Sopralluogo

Le verifiche saranno eseguite da personale qualificato, condotte in collaborazione con la ditta manutentrice e saranno volte ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio siano in condizioni di efficienza, i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. In particolare, il sopralluogo prevede un esame a vista e l'esecuzione di prove. L'esame a vista comprenderà anche quello della documentazione, che, come la legge prescrive, dovrà essere trovata nel locale macchina dell'impianto; le prove comprenderanno le misure. Per le verifiche straordinarie si procederà inoltre all'analisi delle parti modificate e alla verifica della loro corrispondenza con la documentazione tecnica presentata. In ogni caso le prove saranno al massimo quelle richieste per gli elementi originali prima della messa in servizio dell'ascensore.

B.3 Esito

In caso di esito positivo l'affidatario rilascerà al proprietario ed al manutentore il verbale relativo. In caso di verbale negativo l'affidatario incaricato notificherà anche l'esito al competente ufficio comunale.

Una copia del verbale di verifica verrà allegato alla fattura.

Tutte le prestazioni richieste di cui ai paragrafi precedenti verranno svolte in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo potranno essere affidate a terzi con incarico diretto da parte del Committente, con espressa esenzione dell'affidatario da qualsiasi responsabilità in merito.

Nello svolgimento del servizio il prestatore avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate. Non saranno computati, nei periodi esposti, i tempi necessari per l'ottenimento di pareri / autorizzazioni / nulla osta / permessi degli Enti preposti, qualora richiesti.

Art.1.1. – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL COMUNE

Il prestatore svolgerà le prestazioni di cui al presente disciplinare sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, dai quali riceverà le indicazioni dettagliate circa la compilazione degli elaborati attinenti



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

all'affidamento. Il prestatore resta obbligato alla redazione di eventuali altri elaborati ritenuti necessari per l'espletamento del presente affidamento che potranno essere richiesti dall'Amministrazione nonché ai fini dell'ottenimento di pareri, nulla-osta e autorizzazioni, senza che ciò comporti nuove ulteriori spese per l'Amministrazione comunale. Il prestatore, nell'espletamento dell'affidamento potrà avvalersi della collaborazione di tecnici, restando a suo totale carico tutti gli oneri conseguenti.

Art.1.2. – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nelle norme vigenti che regolano l'esecuzione delle verifiche (cfr. art. 1 del presente Capitolato, nel D.Lgs. 81/2008, nonché a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio la documentazione tecnica degli impianti elettrici e di sollevamento oggetto del contratto, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:

Nel caso in cui la documentazione sopra elencata sia ritenuta insufficiente ai fini della corretta e sicura esecuzione delle verifiche, l'affidatario potrà concordare con il Committente un rinvio delle verifiche stesse ed il Committente si impegnerà ad integrare la documentazione mancante prima della nuova scadenza programmata.

- Il Committente si impegna a fornire i documenti, i mezzi e gli aiuti necessari, così come previsto dall'art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08, per le operazioni di verifica e, in particolare, a dare assistenza ai tecnici incaricati individuando e mettendo a disposizione il personale occorrente (Preposto ai lavori del committente ex CEI 0-14 e CEI EN 50110-1), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'affidamento conferito, nonché i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni sull'impianto (esclusi gli strumenti di misura)

Oneri accessori. Sono a carico del Committente:

Oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'affidamento e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

L'importo totale stimato dalla stazione appaltante è di € 75.262,35 di cui:

- soggetti a ribasso: € 75.082,50

- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 179,85

I costi della manodopera ammontano ad € 59.315,19

(*) Si specifica che il Committente, ad insindacabile giudizio dello stesso, si riserva comunque fin da ora, la facoltà di affidare in tutto o in parte, con successivo provvedimento, l'affidamento in parola, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o risarcimento nei confronti di codesto Ente.

L'offerta economica presentata dal soggetto incaricato nella piattaforma certificata "SINTEL" integra le prescrizioni del presente "capitolato prestazionale e foglio condizioni" relativamente alla definizione delle modalità e dei termini di espletamento dell'incarico e alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere.

Art.1.3. – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di affidamento individuata è:

AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. mediante trattativa diretta su SINTEL quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 36/2023 e sss.mm.ii..

L'incarico, disciplinato dal presente capitolato prestazionale, viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione digitale del presente avente valenza contrattuale tra le parti, unitamente all'offerta presentata e alla documentazione afferente la procedura di affidamento in oggetto.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Art. 1.3.1. Requisiti di ammissione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano motivi di esclusione (artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, (per tutti i soggetti di cui all'art. 85) nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del DPR n. 445/2000. È sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 68 c. 14). I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 65 c. 2 lett. b), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma; lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente che risulti poi aggiudicatario.

Art. 1.3.2. Requisiti per la partecipazione

Art. 1.3.2.1. Requisiti di ordine generale

L'avviso è rivolto agli Operatori Economici di cui all'art. 65 commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, che posseggono altresì i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. I requisiti dovranno essere posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte.

Art. 1.3.2.2. Requisiti speciali (art.100 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

L'operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti speciali di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., comprovati mediante:

a. Requisiti di capacità tecnica e professionale, economico finanziaria e idoneità professionale

a.1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

b. Requisito di capacità economica e finanziaria

b.1 Avere conseguito un fatturato globale pari almeno al valore stimato dell'appalto maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

c. Requisito di capacità tecnica e professionale

c.1. Esperienza consolidata, nell'ambito dei lavori oggetto di affidamento, comprovata dall'avvenuto svolgimento di almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, svolti nei 3 anni antecedenti la data dell'invito, per un importo complessivo pari ad almeno all'importo a base di offerta dell'appalto oggetto della presente procedura.

Per la verifica di tale requisito si richiede di allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., specificando apposito elenco dei lavori svolti analoghi, riportante le seguenti informazioni: committente, oggetto dell'appalto con indicazione sintetica delle attività svolte, importo dei lavori, periodo di riferimento. A completamento dell'informativa si chiede di trasmettere cv della ditta/impresa.

Il *Prestatore* dovrà fornire al *Committente*, su richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, relativamente alla procedura di affidamento, si rimanda alla documentazione della predetta inserita su SINTEL.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Art. 1.3.3. Controlli e clausola risolutiva

Ai sensi dell'art.52 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.:

- ***comma 1.*** Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. **La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**
- ***comma 2.*** Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui ai punti precedenti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui ai punti precedenti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art.1.4. SUBAPPALTO

Il subappalto è normato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'operatore economico dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** dichiararlo in sede richiesta di offerta/preventivo sul portale SINTEL utilizzato per la procedura in oggetto.

La Stazione Appaltante, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della necessità di garantire elevati standard qualitativi e di continuità del lavoro, specifica che È AMMESSO IL SUBAPPALTO fino al massimo del 49% nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per il SERVIZIO oggetto del presente appalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Tale obbligazione deve essere presidiata mediante apposite clausole nei contratti di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal paragrafo e dalle norme del codice in tema di subappalto.

Art.1.5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Le attività affidate dovranno eseguirsi in applicazione alla normativa vigente e nel rispetto dei C.A.M. come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. se afferenti al servizio da affidare in oggetto.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Si specifica che il servizio oggetto di affidamento NON RIENTRA nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Si richiama l'art.1 del Dlgs 36/2023 relativamente al principio di risultato, il quale dispone *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*, volto all'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, con il riconoscimento del prioritario interesse al pronto raggiungimento delle finalità dell'appalto.

Art.1.6. DISPOSIZIONI REGOLATRICI

L'affidamento viene concesso dal *Committente* ed accettato dal *Prestatore* sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente **“Capitolato prestazionale e Foglio condizioni** a valenza contrattuale tra le parti” e dai seguenti documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante:

- **Preventivo/offerta presentata sulla PAD dal Prestatore**
- **Tutta la documentazione della procedura di affidamento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente capitolato e nella documentazione sopra citata si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art.1.7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Dlgs 36/2023 e s.m.i. con relativi allegati e regolamenti e ss.mm.ii.
- D.P.R. 207/10, per le parti ancora in vigore
- NTC 2018 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Legge 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Normativa in materia di protezione dei dati personali).
- Circolari e disposizioni normative cogenti
- DPR 22 ottobre 2001, n. 462
- DPR 30 aprile 1999 n. 162

Il *Prestatore* incaricato deve inoltre osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato, è tenuto all'osservanza della deontologia professionale e di ogni normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del *Prestatore* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il *Prestatore* incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1. Il servizio, riferito alle annualità 2026-2028-2030, dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, entro i termini contrattuali previsti.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Modalità di Comunicazione: Le comunicazioni tra il Prestatore e il Committente dovranno avvenire preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero secondo le disposizioni impartite e comunicate dal RUP/DEC.

Coordinamento: Il *Prestatore* dovrà coordinarsi con i referenti del *Committente* per definire le modalità di esecuzione dei lavori e per la risoluzione di eventuali problematiche.

- 2.2.** Nell'espletamento dell'incarico dovrà essere rispettata la succitata normativa oltre l'osservanza di ogni norma di legge e di regolamento vigente. Il *Prestatore* assume ogni responsabilità per la qualità e la tempestività delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al presente capitolato prestazionale e foglio condizioni e provvederà a sua cura e spese, senza alcun onere per il *Committente* a correggere, integrare o colmare ogni carenza che si dovesse manifestare nell'adempimento di dette prestazioni.
- 2.3.** Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. È inoltre vietato l'affidamento a terzi in subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni nonché della prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2.4.** Nell'esecuzione dell'incarico, il *Prestatore* può avvalersi di ausiliari, ove ciò non sia vietato da norme di legge o di regolamento, ferma restando in capo all'affidatario stesso la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte dell'appalto. Tutti i costi relativi all'attività degli ausiliari, di qualunque natura e comunque denominati, sono a carico dell'affidatario. Il *Committente* rimane estraneo al rapporto tra il soggetto affidatario e gli ausiliari, e tra questi ultimi e il *Committente* non si instaura alcun rapporto di lavoro, di qualunque natura, né alcun rapporto giuridico in base al quale possa sorgere un obbligo del *Committente* nei confronti degli ausiliari. Il *Prestatore* si obbliga a tenere il *Committente* indenne da qualunque onere, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, derivante, in via diretta o indiretta, connesso o comunque correlato all'attività dei propri ausiliari.
- 2.5.** Qualora durante l'espletamento dell'appalto dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo dei servizi affidati rispetto al corrispettivo pattuito, il *Prestatore* ne deve dare tempestiva comunicazione al *Committente*.
- 2.6.** Sono a carico del *Prestatore* le eventuali spese di bollo e registrazione e quant'altro relativo al presente capitolato. *[Bollo: L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).*

*Ai sensi del **parere MIT 3 aprile 2025, n. 3320** in caso di appalti suddivisi in lotti l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico.*

*Per gli **operatori economici italiani** l'assolvimento del bollo per la stipulazione del contratto deve avvenire tramite modello F24 ELIDE e codice tributo 1573 (ai sensi del nuovo CCP D.Lgs. 36/23, Art. 18 comma 10 e ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023).]*

- 2.7.** Il *Prestatore* non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere del *Committente*. In mancanza di tale preventivo benestare, il *Committente* non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.
- 2.8.** Si precisa che il *Committente* è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il *Prestatore* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni la stessa intenda o debba avvalersi.

Art. 3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il *Committente* si impegna:

- a designare un referente per il coordinamento delle attività;
- a verificare la corretta esecuzione del servizio affidato.
- ad effettuare i pagamenti nei termini previsti dal presente capitolato.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Art. 4 OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Il *Prestatore* si impegna:

- ad eseguire i lavori oggetto di affidamento con diligenza, professionalità, buona fede e nel rispetto della normativa vigente.
- a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'appalto;
- a comunicare tempestivamente al Committente eventuali anomalie o criticità riscontrate;
- a fornire supporto tecnico al Committente per la risoluzione di eventuali problematiche;
- a rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al *Prestatore* si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice generale di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 62) e dal Codice di comportamento rinvenibile sul sito istituzionale del *Committente* con impegno al relativo rispetto.

Sono a carico del *Prestatore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni *attività* che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di revisione prezzi.

Il *Prestatore* si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa.

In ogni caso, il *Prestatore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico del *Prestatore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il *Prestatore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'appalto oggetto di affidamento deve essere svolto dal *Prestatore* in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il *Committente*. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico, nonché secondo le condizioni del "Patto di Integrità" approvato dal Committente.

Il *Prestatore*:

- si impegna ad espletare il lavoro nel modo più efficiente nell'interesse del *Committente*, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti;
- risponderà personalmente nei confronti del *Committente* per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, ai termini di scadenza previsti per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto;
- è altresì responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.
- deve rispettare quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/01 comma 16-ter e ss.mm.ii: "*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti*



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Il *Committente*, da parte sua, si impegna a mettere in grado il *Prestatore* di svolgere correttamente il lavoro, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che *Prestatore* rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

Il *Prestatore* provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi oggetto di affidamento, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa vigente.

Per l'espletamento dell'affidamento oggetto di appalto il *Prestatore* dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il *Committente* ed il personale impiegato nell'appalto.

Il *Prestatore* riconosce che il *Committente* risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica con il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il *Committente* è sollevato, pertanto, da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il *Prestatore* ed il personale da lui assunto o in collaborazione con lo stesso.

Il *Prestatore* assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

Il *Prestatore* si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

Il *Prestatore* si impegna a gestire le attività utilizzando il personale comunicato subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto, provvedendo a trasmettere il relativo curriculum vitae. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'operatore economico aggiudicatario ne dovrà fornire comunicazione scritta al *Committente*, con contestuale trasmissione del curriculum vitae del personale proposto. Resta inteso che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

In ogni caso, il *Prestatore* riconosce al *Committente* la facoltà di richiedere la sostituzione personale impiegato nell'appalto qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

segnalazione. Entro il medesimo termine di dieci giorni l'operatore economico aggiudicatario deve trasmettere al *Committente* il curriculum vitae del personale proposto. Fermo restando che la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvare le risorse umane impiegate, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di altre cause di forza maggiore.

È fatto divieto al *Prestatore*, al personale impiegato nell'appalto in oggetto e comunque a terzi di ricevere dagli utenti qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente Capitolato.

In caso di inadempimento da parte del *Prestatore* degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 4.1. TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del presente contratto, il *Prestatore* si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento al Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. nonché alla normativa vigente in materia.

Si richiama l'art. 57 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. "Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale".

Art. 4.2. CLAUSOLE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI.

Ai sensi degli artt. 11, 57 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, l'operatore economico dichiara di applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'affidatario dichiara di agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

▪ PRESTAZIONE PREVALENTE/PRINCIPALE: CPV: 71630000-3.

Il contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto relativa alla prestazione prevalente/principale indicato dalla stazione appaltante è il seguente: **CCNL: TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - codice Ateco: 71.20.29**



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 11 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Come definito dal parere del Supporto Giuridico del MIT n.3337 del 03/04/2025, I meccanismi premiali *“per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”* richiamati dal comma 2-bis dell'art.57 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. fanno un rinvio all'Allegato II.3. che **trova applicazione solo per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione.** L'estensione agli appalti di forniture e ai servizi di natura intellettuale non è prevista né dal Codice né dallo stesso Allegato II.3, il cui contenuto si limita a sviluppare quanto stabilito dalla norma primaria.

Con riguardo agli affidamenti diretti il MIMS con parere n. 2083 del 27/06/2023 ha escluso l'obbligo di applicazione delle clausole sociali.

Trattandosi di una procedura di affidamento diretto (procedura semplificata senza competizione e criteri di aggiudicazione) di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) che non si configura come una procedura di gara, non è attuabile e pertinente l'applicazione di criteri premiali di cui al combinato disposto dall'art. 108 comma 7 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede l'applicazione di criteri premiali come esplicitato di seguito: *“Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicatario con qualsiasi adeguato mezzo.”*

In ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 57 e all'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti:

1. **Gli operatori economici (che occupano un numero superiore a 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

Gli operatori economici (che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiori a 50) si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., entro sei mesi dalla conclusione del contratto

1. **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice dei Contratti)** Gli operatori economici che occupano un numero di **dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta** sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
2. **Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 del Codice dei Contratti)** Gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta** sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

In casi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, si prevede l'applicazione della penale pari al **3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo** nella consegna della documentazione prevista nel predetto articolo.

L'operatore economico si impegna:

ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- rispettare le misure individuate nel bando di gara / lettera di invito / presente capitolato al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate
- applicare al proprio personale il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante (Committente) o in alternativa un ccnl che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara / lettera di invito.
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 4.3. CONDIZIONI ESECUTIVE IN OPERA (SE PERTINENTI PER LA FATTISPECIE DELL'APPALTO)

- Il *Prestatore* dovrà provvedere a propria cura e spese all'allontanamento dei materiali provenienti dall'appalto affidato, mediante trasporto in discariche autorizzate o ad altra forma di smaltimento prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. In caso di trasporto dei suddetti materiali in conto proprio, la ditta è tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione.
- Qualora si verificassero danni da forza maggiore e/o da caso fortuito gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.
- Durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le precauzioni e al fine di garantire la sicura percorrenza e il transito degli utenti stradali ai sensi della normativa vigente e senza alcun altro onere a carico del Comune di Vigevano.

Art. 4.4. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., stante l'importo maggiore o uguale ai € 40.000,00 ed inferiore ad €.140.000,00 (Al netto dell'iva), si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e art.117del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Si richiama a tal fine l'art. 53 comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a mente del quale *“Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.”*, in ordine all'applicabilità o meno delle riduzioni ex art. 106, comma 8, e degli aumenti ex art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ai contratti di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Art. 5 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 5.1. Con riferimento all'appalto in oggetto, si dato atto che

- Gli importi a base di offerta sono stati determinati, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con i seguenti criteri:
 - a. Tariffario di cui al Decreto del Presidente dell'ISPEL del 07/07/2005 pubblicato nella G.U. n. 165 del 18/07/2005 e richiamato nel D.L. 30/12/2019 n. 162;
- Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ai fini della determinazione dell'importo posto a base di offerta, si precisa che l'incidenza della manodopera è pari ad € 59.315,19.
- Per l'esecuzione del servizio in parola NON VI SONO rischi da interferenze.

Il corrispettivo stimato per le prestazioni oggetto dell'appalto a base di offerta è di seguito riportato:

Totale a base di offerta	€ 75.082,50
di cui costi della manodopera	€ 59.315,19
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 179,85

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nell'offerta economica l'**operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera** e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Il corrispettivo definitivo comprensivo del ribasso, così come definito dall'offerta acquisita sulla PAD/SINTEL presentata dal *Prestatore*, è da intendersi convenuto a misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, salvo eventuali modifiche opportunamente giustificate e comunicate alla S.A. che verranno dalla stessa autorizzate previa analisi e verifica. Il *Prestatore*, prima di superare con la prestazione detto limite, dovrà fornire al *Committente* l'indicazione e la specificazione dei maggiori costi aggiuntivi, dei maggiori oneri della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'offerta presentata nella PAD/SINTEL dal *Prestatore*, ed attendere l'espressa autorizzazione da parte del *Committente*, in ordine alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico dei servizi in oggetto.

L'offerta presentata nella PAD/ SINTEL dall'operatore economico è parte integrante e sostanziale del presente foglio condizioni.

Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni corrisposte all'incaricato. Il *Prestatore* rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel presente capitolato e al predetto, non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di svolgimento del servizio affidato di cui all'oggetto.

Verranno corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'IVA come per legge.

Art. 5.2. Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione per ciascuna tipologia di verifica al completamento dell'affidamento in oggetto previa presentazione di dichiarazione di corretta esecuzione se richiesta dalla S.A. La fatturazione dell'incarico sarà disposta a seguito di verifica dell'operato da parte del Responsabile unico del progetto.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa (penali).



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Il *Committente*, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere il pagamento, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, a seguito di inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che il soggetto incaricato non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore, dopo l'esito positivo della verifica da parte del Responsabile unico del Progetto, entro i termini previsti da normativa. In caso di contestazioni il Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino al raggiungimento di un accordo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n.136/2010 e s.m.i., il *Prestatore*, ivi inclusi i sub-fornitori, i sub-contraenti ed i subappaltatori, si assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il CIG indicato nella determina di incarico ed il CUP se presente.

A tal fine, in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame, si richiama quanto disposto Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025, dove l'Autorità ha fatto presente gli specifici obblighi a carico dei soggetti destinatari nell'ambito di un appalto pubblico, oltre che le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Pertanto:

Le imprese appaltatrici e subcontraenti sono tenute a:

- *inserire all'interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9);*
- *comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto (art. 3 comma 9[1]);*
- *comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7);*
- *comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7);*
- *utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1);*
- *effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni (art. 3, comma 1);*
- *riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5);*
- *utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 2);*
- *comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 comma 8).*

Per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

A fronte di tali indicazioni, si rammenta che il mancato rispetto della normativa di riferimento risulta sanzionato con l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della medesima legge 136/2010, che risultano applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La legge in esame prevede, altresì, che **il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.**

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse al *Committente* tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno riportare: Determina di aggiudicazione, CIG e CUP (se presente).

I pagamenti saranno effettuati entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva del Prestatore (DURC).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati sopracitati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Il *Prestatore* si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui al presente capitolato, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Il *Prestatore* comunica altresì, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati comunicati.

Il codice univoco di fatturazione del Committente è: UFE9AU

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi viene prevista ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed All. II bis art. 1 per contratti di durata (es: direzione esecutiva del contratto, coordinamento sicurezza in fase esecutiva) il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che non alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si determini, ai sensi del combinato disposto dell'art.60 comma 2 lett.b una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Come definito all'art. 60 comma 3 del Dlgs 36/2023, modificato dal D.Lgs 209/2024, Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;*
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.*

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Si richiamano di seguito i commi 4-bis, 4-ter, 4 quater dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Si rimanda a tal fine all'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120, c. 9, d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il *Prestatore* dovrà eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso il *Prestatore* non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. (v. *parere 3116 d.d. 06.12.24 il MIT*)

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del D. lgs. 36/2023 e ss.mm. ii.: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO – PENALI E RITARDI

9.1 DURATA DEL CONTRATTO:

Il servizio avrà inizio 15/07/2026 e avrà termine il 31/12/2030.

9.2 PENALI – RITARDI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto dei termini fissati per la conclusione / ultimazione del servizio comporta, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'applicazione di una penale pari all'uno/virgolacinque per mille (1,5 ‰) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore del contratto, calcolata sull'importo netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 30 (trenta) giorni il *Committente* potrà risolvere il presente contratto, oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora il *Prestatore* incaricato non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal *Committente*, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del *Prestatore* o nel caso emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile al *Committente* quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica al Professionista, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

Il *Committente* potrà inoltre risolvere il contratto in caso di:

- Grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del *Prestatore*.
- Fallimento o liquidazione del *Prestatore*.
- Violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Accertamento di false dichiarazioni da parte del *Prestatore* in merito al possesso dei requisiti richiesti.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Le penalità saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), il *Committente* provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal *Committente* o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il *Committente* debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

Il superamento dei termini previsti per l'ultimazione / conclusione della fornitura / servizio previsti nel presente capitolato, per fatto dell'appaltatore, può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio. Il RUP/Direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. Art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Della verifica di **regolare esecuzione è redatto processo verbale** che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il **RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

9.3 PREMIO DI ACCELERAZIONE.

Non previsto (ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In qualunque momento il *Committente* ha la facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per sopraggiunti motivi, ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto, senza che il *Prestatore* possa pretendere compensi o indennizzi di sorta; in questo caso al *Prestatore* verrà corrisposto esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte e completate secondo le norme vigenti, sempreché esse siano utili alla Amministrazione e correttamente eseguite.

In caso di mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per gravi carenze professionali da parte del *Prestatore*, il *Committente* ha facoltà di revocare l'incarico oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Il recesso dall'incarico da parte del *Prestatore* comporta la perdita del diritto di qualsiasi compenso, oltre all'eventuale rivalsa del *Committente* per i danni provocati. Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al *collaudatore* il compenso relativo per la parte svolta, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Qualora il *Prestatore* non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente capitolato il *Committente* procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il *Prestatore* si possa uniformare alle prescrizioni del presente capitolato.

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato comporti l'applicazione della penale pari all'1,5 per mille, di ammontare superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

In tale ipotesi, il *Committente* si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal *Committente* medesimo. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore del *Committente* in conseguenza dell'inadempimento.

Il *Committente* si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dal *Committente* in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il *Committente* potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo del *Committente* o che siano state validate positivamente.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

RECESSO DEL CONTRATTO

Il *Committente*, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al soggetto incaricato, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dalla stazione appaltante e correttamente eseguite.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Per il recesso, il *Committente* si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il recesso dall'incarico da parte del *Prestatore* comporta la perdita del diritto di qualsiasi compenso, oltre all'eventuale rivalsa del *Committente* per i danni provocati.

Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al *Prestatore* il compenso relativo per la parte svolta, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

ART. 11 - REGISTRAZIONE CONTRATTO, SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE TRATTAMENTI FISCALI, IMPOSTA DI BOLLO

Il Presente Capitolato Prestazionale e fogli condizioni avente valenza contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso.

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

11.1 Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto d'obbligo), al netto dell'IVA, del presente contratto è superiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi dell'art.18 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, l'appaltatore assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto, in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è pari a: € 40,00

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il *Prestatore*, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al *Prestatore* il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica
Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento sopra citato e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente capitolato a valenza contrattuale:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il *Committente* da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

ART. 14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'incaricato venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dal *Committente* saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il *Committente* ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l'operatore economico che tratterà i dati contenuti nel presente Capitolato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vigevano

Per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato dalla vigente normativa, sarà possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del *Committente*.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione ed efficacia del presente accordo e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Si stabilisce la competenza del Foro di Pavia

In pendenza del giudizio il *Prestatore* non sarà sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare fino alla eventuale revoca dell'incarico.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Il presente capitolato d'oneri e foglio condizioni costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto.

16.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici oltre che alle norme del Codice Civile e di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, oltre alla documentazione richiesta e resa in sede di presentazione dell'offerta.



Città di Vigevano

Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

ART. 17– VALIDITÀ

Con la sottoscrizione del presente capitolato prestazionale a valenza contrattuale il *Prestatore* assume da subito ogni obbligo derivante, mentre sarà vincolante per il *Committente* dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti con provvedimenti esecutivi e limitatamente ad ogni singola fase / attività formalmente avviata.

Il *Prestatore* dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente capitolato. In particolare, con riferimento all'art. 1341 e 1342 del c.c., dichiara espressamente di accettare quelle riportate agli artt. 6 "*Corrispettivo e modalità di pagamento*", art.9 "*durata del contratto- penali e ritardi – premio accelerazione*", art.10 "*recesso e risoluzione del contratto*", art.15 "*Controversie e foro competente*".

Letto, approvato, accettato e sottoscritto.

(Firma digitale)

Il Progettista – Dott. Marco Bernardini

Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico
